

ANNO 2002

**Rapporto del Governo Italiano ai sensi dell'art. 22 della Costituzione O.I.L. sulle misure per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione n. 152/1979 su: "salute e sicurezza nel lavoro portuale".**

**Art. 1:**

La Convenzione OIL n. 152 del 1979, relativa alla sicurezza e all'igiene nelle operazioni portuali, è stata ratificata dall'Italia con la legge 19/11/1984 n. 862.

Le disposizioni contenute nella predetta Convenzione, sono state ampiamente recepite nell'Ordinamento Nazionale attraverso il D.L.gs. 27/7/1999 n. 272, contenente norme per l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali.

La disciplina del lavoro portuale, è stata oggetto di riforma complessiva con l'emanazione della legge 28/1/1994 n. 84 e successivamente modificata con legge 186 del 30/6/2000.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme sopra menzionate, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19/9/1994 n. 626, come modificato dal Decreto Legislativo 19/3/1996, n. 242.

Il Decreto Legislativo 272/1999, ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese quelle di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

L'art. 3 c. 1 detta la seguente definizione (già precedentemente contenuta nell'art. 16 della legge 28/1/1994 n. 84) di operazioni e servizi portuali:

a) operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte in ambito portuale.

Al riguardo, si precisa che il Decreto 31/3/1995 n. 585 ha disposto che "le operazioni portuali indicate nel suddetto articolo possono essere espletate a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale, o laddove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dall'Organizzazione Portuale. Nei restanti porti l'autorizzazione è rilasciata dal Capo del Circondario".

Successivamente, con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6/2/2001 n. 132 è stato emanato il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per l'espletamento da parte delle autorità portuali e marittime dei "servizi portuali", ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94. Con detto regolamento sono stati meglio definiti i servizi portuali ed il ciclo delle operazioni portuali, nonché il carattere specialistico, complementare ed accessorio (alle "operazioni portuali") delle prestazioni da ammettere come servizi portuali.

Le definizioni che precedono si riferiscono alle operazioni svolte nei porti marittimi.

Al riguardo, si precisa che la concertazione con le Organizzazioni sindacali di categoria è stata sempre necessaria, nelle diverse fasi di attuazione della riforma ed in particolare, nel mantenimento delle definizioni sopraindicate - che, quindi, non si discostano da quelle della previgente normativa - oltre che nella predisposizione dei diversi provvedimenti attuativi della riforma stessa.

La partecipazione di tali rappresentanze, è inoltre assicurata a livello centrale e in sede locale in apposite Commissioni consultive (art. 15 della legge 84/94), chiamate ad esprimere il proprio parere in ordine al rilascio, sospensione e revoca delle autorizzazioni

e delle concessioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94, nonché in materia di organizzazione del lavoro in porto, organici delle imprese, avviamento della manodopera, formazione professionale dei lavoratori, sicurezza e igiene del lavoro.

La partecipazione di tali rappresentanti è assicurata a livello centrale e in sede locale in apposite Commissioni Consultive, chiamate ad esprimere il proprio parere in relazione alle specifiche realtà portuali.

#### **Art.2:**

In materia di operazioni portuali, come sopra definite, la predetta normativa specifica di settore non prevede deroghe all'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione, in funzione del tonnellaggio delle navi o delle irregolarità dei traffici.

#### **Art.3:**

- a) I "lavoratori" portuali sono adibiti allo svolgimento delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, inseriti nell'organico delle imprese ivi operanti (art. 1 D.Lgs n. 272/99; artt. 16,17,23 e 24 legge 84/94).
- b) "attrezzature di sollevamento" l'art. 14 del D.lgs. 272/99 prevede l'istituzione di un registro in cui siano indicati il numero e la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori;
- e) "accessori di operazioni portuali": l'art. 3 del D. Lgs. 272/99 per quanto riguarda gli accessori di sollevamento e di imbracatura rinvia alle definizioni previste nel 4.1.1 dell'allegato I del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459.
- f) "accesso" il termine usato nella normativa predetta comprende anche la nozione di uscita.

#### **Art. 4:**

Il rispetto delle previsioni contenute nell'art. 4 c. 1 della Convenzione in argomento, è garantito dalla normativa di carattere tecnico contenuta nel Decreto Legislativo 272/1999, e per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 626/94.

#### **Comma 1**

Lettera a): norme volte a soddisfare le relative prescrizioni sono contenute nel D.Lgs. n. 272/99:

- all'art. 10, relativamente allo spazio libero da lasciare per l'accesso alle stive;
- all'art. 11, relativamente alle segnalazioni da effettuare durante le fasi di apertura e chiusura dei boccaporti e di altri dispositivi di chiusura, nonché di sistemazione protezione e segnalazione dei boccaporti aperti;
- all'art. 12, relativamente all'aerazione dei locali chiusi a bordo delle navi ed alla ventilazione dei locali o depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze nocive per la salute dei lavoratori;
- all'art. 13, relativamente alle prescrizioni e al limite di squadre di lavoratori da impiegare nelle stive;

- all'art. 16, relativamente alla manovra degli apparecchi di sollevamento (prescrizioni per il fissaggio e sollevamento del carico, rispetto della portata massima delle apparecchiature di sollevamento);
- art. 17, relativamente all'utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive;
- all'art. 18, relativamente all'uso dei trasportatori meccanici continui (segnalazione ottica o acustica ad ogni inizio o ripresa del movimento);
- all'art. 19, relativamente all'uso dei trasportatori pneumatici (protezione delle aperture delle entrate d'aria delle soffiere e dei ventilatori aspiranti, segnalazioni acustiche in funzione di determinate condizioni d'esercizio, uso dei dispositivi solo sul tipo di merce particolarmente adatta, divieto d'accesso alla stiva o qualsiasi altro luogo dove possa determinarsi un cedimento di carico);
- all'art. 20, relativamente alle operazioni sui vagoni ferroviari (divieto di presenza dei lavoratori sui vagoni durante le manovre di carico e scarico di merci alla rinfusa e tronchi, utilizzo per la merce in colli di appositi pianali caricatori mobili ausiliari e relativa protezione sui lati dei medesimi);
- all'art. 23, relativamente alla movimentazione, manipolazione e deposito di sostanze radioattive;
- all'art. 24, relativamente all'utilizzazione dei pallets (impiego appropriato, bilanciamento del carico, uso delle braghe, limiti di accatastamento, modalità di movimentazione a mezzo carrelli, divieto di riutilizzo dei pallets a perdere, manipolazione e sistemazione dei pallets riutilizzabili);
- all'art. 25, relativamente alle precauzioni per i lavoratori da adottare per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose;
- all'art. 26, relativamente all'uso delle benne (divieto del cosiddetto "lancio della benna");
- all'art. 27, relativamente alle precauzioni per i lavoratori in caso di merci congelate o refrigerate (interruzione dell'alimentazione del circuito frigorifero, contenimento del periodo di permanenza dei lavoratori nei locali ove la temperatura sia inferiore a - 14c., divieto di effettuare operazioni con temperatura inferiore a -22c);
- all'art. 28, relativamente alle modalità di accesso ai lavoratori ai piani superiori di merci in colli e di contenitori;
- all'art 29, relativamente alle modalità di movimentazione dei contenitori;
- all'art. 30, relativamente alle modalità di sistemazione dei contenitori appilati e di assicurazione di quelli caricati su pianali;
- all'art. 32, relativamente all'ausilio da prestare ai conducenti dei mezzi di movimentazione dei contenitori (segnalatori a terra che indossino indumenti ad alta visibilità);
- all'art. 33, relativamente alla movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate (divieto di utilizzo di ponti mobili su rotaie, di mezzi a portale del tipo di trascontainers e di tipo a cavaliere, velocità massima di spostamento dei mezzi di sollevamento e movimentazione consentiti);
- all'art 34, relativamente al divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghett e navi a carico orizzontale;
- all'art. 53, relativamente alle prescrizioni per lo stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghett e navi a carico orizzontale;
- all'art. 36, relativamente al limite di inquinamento e rumurosità sulle navi traghett e sulle navi a carico orizzontale (misure protettive individuali ovvero sospensione delle operazioni in caso di superamento dei limiti consentiti);
- all'art. 36, relativamente alle norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori

(assistenza al conducente del veicolo resa da un segnalatore, predisposizione di misure idonee volte a proteggere il vano corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilità di accesso quando la piattaforma mobile non è presente).

Lettera b) prescrizioni in ordine ai mezzi di accesso a bordo non in dotazione alla nave, scale d'accesso alle stive non in dotazione alla nave, spazi liberi per l'accesso alle stive sono contenute, rispettivamente, negli artt. 8,9, 10 del D.Lgs n. 272/99.

Lettera c) informazione: l'art . 21 D.Lgs. n. 272/99 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori sulla natura pericolosa delle merci e di impartire le necessarie istruzioni sulle modalità delle operazioni da effettuare, sugli attrezzi da usare e sulle cautele da adottare per la loro manipolazione;

formazione: all'art. 6 del D.Lgs. 272/99, è previsto che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) promuova corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori addetti alle operazioni e ai servizi portuali, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, i cui contenuti e modalità di effettuazione devono essere stabiliti di concerto con i Ministeri del Lavoro e della Sanità.

Controllo: nei porti, ferme restando le attribuzioni delle Unità Sanitarie Locali, nonché le competenze degli uffici periferici di Sanità marittima del Ministero della Sanità, i poteri di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa spettano alle Autorità portuali ove istituite (art. 24 della legge n. 84/94), ovvero alle Autorità Marittime ai sensi del Codice della navigazione, del relativo Regolamento marittimo di attuazione.

Lettera e): l'art. 5 del D.Lgs. n. 272/99 prevede in capo al datore di lavoro obblighi specifici in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.

### Comma 2

Le misure specifiche di settore finalizzate all'applicazione della Convenzione sono sostanzialmente disciplinate dalle combinate disposizioni di cui alla legge n. 84/94 e dal D.Lgs. 272/99 (sinteticamente indicate sub comma 1).

### Comma 3

Nei porti, l'applicazione pratica delle prescrizioni della Convenzione è assicurata mediante atti regolamentari ed ordinanze, emanati dalle Autorità marittime e dalle autorità portuali, per quanto di rispettiva competenza.

### **Art. 5:**

Le prescrizioni ivi contenute sono disciplinate dalla predetta normativa di portata generale applicabile anche al settore portuale. La responsabilità di applicare le misure contemplate all'art. 4 paragrafo 1 della Convenzione spetta al datore di lavoro, che all'art. 3 del D.Lgs. 272/99 è individuato, a seconda dei casi, nel titolare dell'impresa portuale ovvero nel comandante della nave.

### **Art. 6:**

Per dare attuazione a tale norma, soccorre in primis l'art. 5 c.2 lettera h) del Decreto legislativo 626/94 che tra gli obblighi che fanno capo ai lavoratori pone quello di

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti all'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Su tale specifica materia, è altresì intervenuta la disciplina contenuta nell'art. 7 del d. lgs. 272/1999 ove è previsto che in sede locale, l'Autorità possa istituire comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dall'Autorità stessa, con la partecipazione di rappresentanti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.

Per le rimanenti prescrizioni si rinvia alla predetta normativa generale.

#### **ART 7:**

Per l'applicazione delle disposizioni recate dalla Convenzione, è assicurata la consultazione con le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

#### **Art. 11:**

Al fine di consentire il libero accesso alle stive, l'art. 10 del Decreto Legislativo 272/1999, dispone che in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi debba esserci uno spazio di larghezza non inferiore a 80 cm . Per le navi a venti merci in coperta dovranno essere adottate opportune misure atte a rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.

#### **Art. 13:**

In ottemperanza a tale disposizione soccorrono sia la norma di carattere generale contenuta nell'art. 4 del Decreto Legislativo 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni , sia l'art. 4 del Decreto Legislativo 272/1999 ove è previsto tra gli obblighi che fanno capo al datore di lavoro, quello di elaborare un documento di sicurezza contenente anche la descrizione dei mezzi e delle attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni ed i servizi portuali. Si segnalano al riguardo le norme tecniche contenute negli articoli 14 e seguenti del Decreto Legislativo 272/1999.

#### **Art. 14:**

Per quanto riguarda l'impiantistica elettrica, si segnalano le specifiche disposizioni contenute negli artt. 42; 43; 44; 45; 46 e 47 del Decreto legislativo 272/1999.

#### **Art. 17:**

Nelle navi in cui il fondo è situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, e non vi siano scale di accesso alle stive in corrispondenza delle paratie terminali, il datore di lavoro mette a disposizione scale di accesso alle stive aventi le seguenti caratteristiche:

- a) per i piedi un appoggio sicuro la cui profondità, aumentata dello spazio retrostante alla scala sia di almeno 115 mm. per una larghezza di almeno 250 mm. e per le mani un appoggio robusto;
- b) non ubicate internamente sotto il ponte più di quanto sia necessario per non ostruire il boccaporto;

- c) poste sulla stessa linea dei dispositivi, che la continuano attraverso i battenti o mastre dei boccaporti, fissati ai battenti o alle mastre stesse e che offrano sostegno ai piedi e alle mani come indicato nella lettera a);
- d) munite di ganci di trattenuta da ancorare ad elementi fissi e aventi una lunghezza tale che almeno un montante superi di un metro il piano di calpestio superiore, qualora le scale impiegate siano di tipo non fisso.

Qualora in ragione delle tipologia costruttiva della nave o del tipo di merce trasportata, non sia possibile utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a disposizione altri mezzi di accesso alle stive, purchè soddisfino le condizioni di sicurezza; è comunque vietato l'utilizzo di scale di corda di forma marinaresca del tipo biscagline.

#### **ART.18:**

Per quanto riguarda il lavoro in stiva, si precisa che la responsabilità del regolare andamento dei lavori fa capo al datore di lavoro e che le relative disposizioni sono contenute negli artt. 13 e seguenti del D.L.gs. 272/99.

Analoghe disposizioni pongono responsabilità nei confronti del Datore di lavoro e riguardano il controllo degli accessori degli apparecchi di sollevamento a terra, gli apparecchi di sollevamento a bordo, l'uso dei trasportatori meccanici continui.

Al riguardo si segnalano gli artt. 14 e seguenti del D. L.gs. 272/1999.

#### **Artt.19 e 22 e 24:**

Per quanto riguarda le misure dei corrimano, l'art. 8 del D.L.gs. 272/99 elenca tra i mezzi di accesso a bordo dei corrimano ai lati o barriere di protezione laterali di altezza netta minima non inferiore a 0,80 m.

Il datore di lavoro, ha l'obbligo di tenere un registro sul quale dovranno essere indicati il numero e la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori, nonché i mezzi fissi non in dotazione della nave.

Il registro, comprensivo di certificati ovvero dei verbali rilasciati ai sensi della vigente normativa in occasione di verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli accessori da parte dei competenti organi, deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità che può richiederne l'esibizione.

Il controllo degli accessori e degli apparecchi di sollevamento a terra dovrà essere effettuato integralmente almeno una volta all'anno; prima di ogni movimentazione, dovrà altresì essere effettuata la verifica delle braghe e dei carichi preimbragati.

#### **Art. 25:**

Non è stato possibile acquisire degli esemplari di processi verbali; di registri e certificati, tuttavia si segnala che la relativa disciplina è contenuta nell'art. 14 del D.L.gs. 272/99, nonché negli artt. 35; 36; 37; 38 e 39 del D.L.gs. 626/94.

#### **Art. 31:**

Per quanto riguarda il quesito in merito alle disposizioni che garantiscono la movimentazione dei contenitori in condizioni di sicurezza, si segnalano le norme tecniche contenute agli artt. 28, 29 e seguenti del Decreto legislativo 272/1999.

**Art. 34:**

Le misure di protezione individuali ed i loro requisiti sono disciplinati dagli artt. 41 e seguenti del D. L.gs. 272/1999; tali dispositivi, devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale sono contenuti nel D. M. 2/5/2001, che opportunamente si allega.

**Art. 36:**

Le disposizioni che impongono la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori addetti ad attività comportanti un rischio per la salute sono gli artt. 86 e seguenti del D. L. gs. 626/99.

Per tutti i soggetti che saranno riconosciuti esposti a rischi particolari per la salute la normativa prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria che si attua secondo le seguenti modalità:

*accertamenti preventivi* intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

*accertamenti periodici* per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. E' ovvio che il tipo e la periodicità degli accertamenti sanitari varieranno in relazione all'esposizione lavorativa.

L'attività di prevenzione sanitaria sarà svolta dai Medici competenti (esperti delle problematiche di prevenzione della salute nei luoghi di lavoro).

**Arte. 37:**

La disciplina dei Comitati di Igiene e sicurezza del lavoro, è contenuta nell'art. 7 del D.Lgs. 272/99, ove è previsto che in sede locale, l'Autorità possa istituire dei Comitati di sicurezza ed igiene sul lavoro presieduti dall'Autorità stessa, con la partecipazione di un rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.

**Arte. 38:**

La formazione e l'aggiornamento dei lavoratori addetti alle operazioni e ai servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è promossa dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione attraverso appositi corsi.

Con apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con i Ministeri del Lavoro e della Salute, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese datoriali e dei lavoratori, sono stabiliti contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, nonché criteri per il rilascio delle relative certificazioni.

**Art. 41:**

Le disposizioni di cui all'art. 41 della Convenzione risultano osservate dalle norme nazionali sopra citate, sia per quanto riguarda l'individuazione degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro delle persone od enti coinvolti nelle operazioni portuali, sia per quanto riguarda la previsione di misure e sanzioni atte ad assicurare l'applicazione delle disposizioni e che per ciò che attiene all'individuazione degli organi ispettivi e di vigilanza.

Per quanto più strettamente attinente agli aspetti sanzionatori, si segnalano le disposizioni contenute negli artt. 56 e seguenti del D. L.gs. 272/1999.

**ALLEGATI:**

- **Legge 84/94;**
- **D.L.gs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a seguito del D.lgs 242/96, D.lgs 359/99 D.M. 12/11/99, D.Lgs. 66/2000, Legge 422/2000, L. 1/2002 e D.Lgs. 25/2002;**
- **D.L.gs. 272/1999;**
- **D.M. 2/5/2001.**